

Allegato "A" al repertorio Raccolta
STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
“SOCIETA’ ITALIANA DI SCIENZE DEL TURISMO”
(SISTUR)

Articolo 1. Costituzione e sede

E' costituita un'Associazione denominata “Società Italiana di Scienze del Turismo” (SISTUR). L'Associazione ha sede in Roma, presso il Dipartimento di Studi Europei e interculturali dell'Università di Roma La Sapienza, piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza la Sede può essere trasferita altrove.

Articolo 2. Oggetto e scopi

L' Associazione “Società Italiana di Scienze del Turismo “ (SISTUR), che non ha fini di lucro ed è un'istituzione culturale e scientifica, apartitica ed apolitica, ha lo scopo di favorire l'approfondimento e la diffusione degli studi sulle tematiche delle scienze del turismo, sia sul piano nazionale che sul piano internazionale. La Associazione persegue inoltre l'obiettivo di favorire, fra gli studiosi e gli esperti, relazioni atte a facilitare e stimolare la ricerca e la formazione. L'Associazione promuove ricerche, inchieste e pubblicazioni; organizza riunioni e congressi scientifici; realizza iniziative che possano favorire il raggiungimento dello scopo indicato, ivi comprese azioni a sostegno della formazione, della didattica e della ricerca. Al fine di dare massimo impulso agli studi sulle tematiche delle scienze del turismo e con l'obiettivo di promuovere il coordinamento delle attività formative sia universitarie che non universitarie, l'attività della Associazione sarà articolata in Commissioni, di cui al seguente articolo 16.

Articolo 3. Rapporti con altre Associazioni ed Enti

L'Associazione “ Società Italiana di Scienze del Turismo” può istituire rapporti e convenzioni con altre Associazioni nazionali, estere, internazionali e con Enti di Ricerca la cui caratteristiche istituzionali assicurino finalità scientifiche analoghe a quelle della Associazione.

Articolo 4. Entrate, quote sociali, patrimonio

L'attività dell'Associazione è finanziata dalle quote sociali, da elargizioni effettuate da Enti, persone giuridiche o persone fisiche, da eventuali altre entrate e dai proventi del patrimonio. I soci ordinari ed i soci sostenitori versano all'atto della loro ammissione un diritto fisso e contribuiscono agli oneri della Associazione con il versamento di una quota annuale. Il diritto fisso e le quote annuali sono determinate dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 5. Soci ordinari

I soci ordinari sono soci individuali. Possono essere soci ordinari coloro che in ragione della propria attività scientifica e professionale abbiano un particolare interesse per le tematiche delle scienze del turismo. Sono ammessi, a domanda, coloro che svolgono documentata attività professionale e/o di ricerca, e coloro che hanno una posizione di ruolo in Università italiane o straniere nelle discipline rientranti nei corsi di Laurea di Scienze del turismo. La domanda deve essere corredata da un curriculum dell'interessato. La domanda è soggetta a verifica da parte del Consiglio di Presidenza, al cui esito positivo l'ammissione è condizionata. Si può decadere da socio ordinario o per dimissioni, o per morosità o per gravi incompatibilità con gli scopi della Associazione. La decadenza deve essere deliberata dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 6. Soci sostenitori

Sono ammessi a domanda, come soci sostenitori, gli Enti pubblici e privati, che contribuiscono anche finanziariamente al perseguimento dei fini statutari della Associazione. L'ammissione è disposta dal Consiglio di Presidenza. Si può decadere da socio sostenitore o per dimissioni, o per morosità o per gravi incompatibilità con gli scopi della Associazione. La decadenza deve essere deliberata dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 7. Soci onorari

Sono ammessi come soci onorari studiosi ed esperti di chiara fama e con ampia esperienza professionale su presentazione di tre soci ordinari. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali.

La distinzione dei Soci nelle categorie previste dagli articoli 5, 6 e 7 non comporta differenze ai fini del diritto di partecipare alla vita effettiva ed agli atti dell'Associazione nonché del diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci e di esprimere il proprio voto.

Articolo 8. Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

- A) L'Assemblea dei Soci
- B) Il Consiglio di Presidenza
- C) Il Presidente
- D) Il Vice-Presidente
- E) Il Segretario Generale
- F) Il Tesoriere
- G) Le Commissioni

Articolo 9. Assemblea: composizione, convocazione, adempimenti

L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari e sostenitori che siano in regola con le quote associative e da tutti i soci onorari. L'Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria una volta l'anno e in adunanza straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza. L'Assemblea è convocata dal Presidente. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'Assemblea ordinaria approva il bilancio e delibera su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e del presente statuto. E' Segretario dell'Assemblea il Segretario generale.

Articolo 10. Assemblea: validità adunanze

Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà dei soci aventi diritto al voto in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di altro socio munito di delega. Ogni socio può acquisire una sola delega.

Le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto richiedono la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole di più dei due terzi dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 11. Consiglio di Presidenza: composizione, elezione, compiti

Il Consiglio di Presidenza è composto da 11 membri: il Presidente, due vice-Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere e 6 Consiglieri. I membri del Consiglio di Presidenza durano in carica tre anni. I componenti del Consiglio di Presidenza sono eletti tra i soci onorari ed ordinari, con votazione a scrutinio segreto, senza liste di candidati, dai soci ordinari e sostenitori in regola con il pagamento delle quote associative e dai soci onorari. Ciascun socio ordinario può designare non più di 5 nominativi. Le schede recanti un numero maggiore di designazione sono valide limitatamente alle prime cinque. In caso di vacanza nel corso del triennio, subentrano, nell'ordine, i primi dei non eletti. Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, due vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio di Presidenza può avvalersi dell'opera di commissioni consultive composte anche da membri non facenti parte del Consiglio di Presidenza, determinando le norme per il loro funzionamento. Spetta al Consiglio di Presidenza fissare i criteri per l'attività della Associazione e di provvedere, con più ampi poteri - salvo quanto in forza di legge o del presente Statuto sia riservato all'assemblea - all'amministrazione della Associazione per il migliore raggiungimento dei propri scopi. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, da un Vice-Presidente con lettera o fax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno cinque giorni

prima della riunione. Nei casi di urgenza i termini sono a discrezione del Presidente. Il Consiglio di Presidenza delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni si adotta la deliberazione alla quale aderisca il Presidente. Su proposta del Segretario Generale, delibera sulle spese della Associazione e sui compensi dovuti a terzi per prestazioni effettuate a favore della medesima. Il Consiglio di Presidenza presenta all'Assemblea dei soci una relazione annuale letta dal Presidente, sulle iniziative assunte per il raggiungimento degli scopi della Associazione e un bilancio annuale di esercizio che renda conto dei risultati della gestione.

Articolo 12. Presidente

Il Presidente coordina l'espletamento di tutte le funzioni dell'Associazione. A tal fine:

- a) presiede il Consiglio di Presidenza e l'Assemblea degli Associati;
- b) vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea degli Associati;
- c) coordina l'attività della Associazione ed assume in via di urgenza, con obbligo di sottoporre a ratifica, tutte quelle decisioni che risultino necessarie per il conseguimento dei fini statutari;
- d) ha la firma e la rappresentanza legale della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di conferire procure.

Articolo 13. Vice-Presidente

I due Vice-Presidente coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in ordine di anzianità in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 14. Segretario Generale

Il segretario sovrintende alla stesura dei verbali, alle comunicazioni per la stampa, alle pubblicazioni della Associazione ed all'espletamento di tutte le funzioni di Segreteria secondo le direttive del Consiglio di Presidenza.

A tal fine:

- a) coordina l'attività di ordinaria amministrazione della Associazione, con riferimento ai rapporti sia con i soci, sia con i collaboratori interni ed esterni;
- b) provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio di Presidenza;
- c) ha la facoltà di firma per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza nonché per quanto occorre all'ordinaria gestione. Ulteriori poteri di firma, compresa la rappresentanza legale, gli potranno essere delegati dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza;
- d) è responsabile della gestione organizzativa della Riunione Scientifica Annuale.

Articolo 15. Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei valori sociali; forma il conto consuntivo ed il bilancio preventivo in base alle indicazioni del Consiglio di Presidenza; provvede alle esazioni, alle spese ed ai pagamenti e cura l'andamento economico ed amministrativo della Associazione.

Articolo 16. Commissioni

L'Associazione può articolarsi in Commissioni per perseguire con continuità i fini statutari. Delle Commissioni possono far parte tutti i Soci. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Presidenza e i suoi membri restano in carica al massimo per la durata che coincide con il mandato del Consiglio di Presidenza. Si può essere rinominati membri di una Commissione. Ogni Commissione è coordinata da un socio ordinario nominato dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 17. Bilancio preventivo, Conto consuntivo ed Inventario

L'anno finanziario dell'Associazione iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere compilati e presentati all'Assemblea per l'approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno accompagnati da apposita relazione. I beni costituenti il patrimonio dell'Associazione debbono essere descritti e valutati in un apposito inventario.

Articolo 18. Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. Essa potrà essere sciolta soltanto in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto secondo quanto stabilito dal Consiglio di Presidenza.